

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza

Dipartimento Amministrativo,
di Controllo e degli Affari Generali e Legali
Sviluppo Risorse Umane
Formazione e Valutazione Risorse Umane

Monza: Tel. 039/238488

Lecco: Tel. 0341/482257

E-mail: uo.foru@ats-brianza.it

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI

ID04814

rev	data di verifica	Descrizione delle modifiche	FIRMA DI REDAZIONE	FIRMA DI VERIFICA
			NOMINATIVO (FUNZIONE)	NOMINATIVO (FUNZIONE)
0	12/12/2019	Prima emissione	Rusconi Celestina Cambiaghi Tarcisio	Dott.ssa Ferrigno Antonietta

Approvato con Deliberazione n. 887 del 30 dicembre 2019

DOCUMENTO DI PROPRIETA' DELLA ATS DELLA BRIANZA



Sommario

Art. 1: premessa.....	3
Art. 2: OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONE	3
Art. 3: OGGETTO DELLE SPONSORIZZAZIONI.....	4
Art. 4: CONFLITTO DI INTERESSE.....	4
Art. 5: SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA.....	4
Art. 6: INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR	5
Art. 7: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	6
Art. 8: RIFIUTO DELLA DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE	6
Art. 9: UTILIZZO DEI PROVENTI ED ADEMPIMENTI FISCALI	7
Art. 10: UTILIZZO DEGLI EVENTUALI RISPARMI DI SPESA	7
Art. 11: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
Art. 12: VERIFICHE E CONTROLLI.....	7
Art. 13: SPONSORIZZAZIONI INDIVIDUALI.....	8
Art. 14: TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI.....	8
Art. 15: DISPOSIZIONI FINALI	8



Art. 1: PREMESSA

- 1.1 Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e la realizzazione di maggiori economie, nonché per garantire una migliore qualità dei servizi prestati risulta utile utilizzare i contratti di sponsorizzazione come strumento che coinvolge i soggetti privati nella collaborazione per il perseguimento di interessi pubblici.
- 1.2 I citati contratti si trovano all'interno del quadro normativo di riferimento dettato, in particolare, dalla L. 27/12/1997 n. 449 – art. 43 (contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi all'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) e dal D.Lvo 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" – art. 19 (Contratti di sponsorizzazione) – art. 80 (Motivi di esclusione), art. 42 (Conflitto di interessi), oltre che nel quadro regolamentare delle disposizioni ANAC sull'argomento.

Art. 2: OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONE

- 2.1 Con il presente Regolamento l'ATS Brianza intende disciplinare le sponsorizzazioni, in applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997, dell'art. 28, comma 2 bis della Legge 448/1998 e dell'art. 19 del D.L.vo 50/2016 con l'intento di fissare regole generali per una corretta azione amministrativa e per garantire la massima trasparenza.
- 2.2 Ai fini del presente Regolamento vengono fornite alcune definizioni:
- *Contratto di sponsorizzazione* è un contratto atipico a titolo oneroso mediante il quale un soggetto (*Sponsee*) offre ad un terzo (*Sponsor*) la possibilità di usufruire di spazi per la promozione del nome (denominazione sociale e commerciale, logo o marchio) e di eventuali messaggi scritti o audiovisivi a fronte di un corrispettivo prefissato in denaro, beni e servizi, od ogni altra utilità;
 - *Sponsor* è il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
 - *Sponsee* è l'ATS Brianza;
 - *Sponsor in ambito ECM* è il soggetto privato che opera anche in ambito sanitario che fornisce finanziamenti, prodotti, risorse o servizi ad un *provider* ECM mediante contratti a titolo oneroso, in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio marchio, logo e/o i propri prodotti in occasione dell'evento accreditato;
 - *Provider* è il soggetto, attivo e qualificato nel campo della formazione continua in Sanità, abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. Oltre a garantire l'effettiva partecipazione degli operatori alle attività ECM, ne assicura la valutazione della qualità percepita e dell'apprendimento di chi ha preso parte alle attività formative e tutela la formazione da influenze di chi ha interessi commerciali, diretti o indiretti, nel settore della Sanità che possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione dei professionisti.



Art. 3: OGGETTO DELLE SPONSORIZZAZIONI

- 3.1 Oggetto delle sponsorizzazioni possono essere iniziative, manifestazioni, pubblicazioni e materiale informativo, nonché eventi formativi attuativi del Piano di Formazione Aziendale, deliberato all'inizio di ciascun anno, oltre che eventuali esigenze formative che sorgono durante il corso dell'anno e pertanto considerate attività extrapiano, debitamente autorizzate.

Art. 4: CONFLITTO DI INTERESSE

- 4.1 L'Agenzia non può stipulare contratti di sponsorizzazione con sponsor con i quali sussistano conflitti di interesse determinanti contrasto tra la propria attività istituzionale e le attività dello sponsor stesso.
- 4.2 Gli elementi che possono causare conflitti di interesse rappresentano causa di esclusione delle proposte di sponsorizzazione da confronti concorrenziali o di mancata valutazione delle stesse in relazione a manifestazione di interesse spontanee.
- 4.3 In ogni caso l'Agenzia non procede alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione qualora sussista uno dei seguenti elementi comportanti potenziali conflitti di interesse:
- qualora lo sponsor abbia in corso un contenzioso con l'Agenzia
 - qualora l'oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti violenti, politici, sessuali o di promozione dell'uso di sostanze proibite;
 - qualora l'oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.
- 4.4. L'eventuale insorgenza di conflitti di interesse nel corso di contratto di sponsorizzazione è causa di risoluzione.

Art. 5: SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA

- 5.1 L'attivazione e la gestione della procedura è di competenza del Responsabile della struttura organizzativa interessata in base all'oggetto della sponsorizzazione, ovvero l'UOS Formazione e valutazione risorse umane, in caso di sponsorizzazioni di eventi formativi.
- 5.2 Il contratto verrà sottoscritto dal legale rappresentante dell'ATS.



Art. 6: INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR

6.1 L'individuazione dello sponsor e la definizione del contenuto e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione possono scaturire dalle due seguenti distinte azioni:

- A) da iniziative e proposte spontanee rappresentate dagli stessi sponsor anche accompagnate da progetti specifici predefiniti;
- B) su sollecitazione dell' ATS Brianza a manifestare interesse alla sponsorizzazione, mediante avvisi pubblici.

L'ATS Brianza provvede in ogni caso a garantire adeguate forme di pubblicità e concorrenza e ad assicurare, altresì, il rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

A tale scopo l'ATS Brianza provvede alla pubblicazione sul sito Internet aziendale di un apposito avviso di selezione dello sponsor, predisposto dal Responsabile della struttura organizzativa interessata in base all'oggetto della sponsorizzazione, eventualmente richiamando la proposta spontanea di sponsorizzazione, se già pervenuta.

6.2 Nel caso di iniziative e proposte spontanee, che dovranno essere pubblicizzate sul sito Internet, ciascun privato, persona fisica o giuridica in qualsiasi forma costituita (società, associazioni o altro), può far pervenire all'Agenzia offerte di sponsorizzazione indicante analiticamente gli elementi essenziali del contratto. L'Agenzia analizza i contenuti della stessa, al fine di verificare la rilevanza dei propri obblighi come soggetto sponsorizzato e la congruità del valore rispetto alle prestazioni specifiche. Qualora la proposta spontanea di sponsorizzazione comporti obblighi eccessivamente onerosi per l'Agenzia o sproporzionati rispetto al valore offerto, l'Agenzia richiede al potenziale sponsor una modifica delle condizioni in termini ad essa più favorevole e, in caso di rifiuto da parte del soggetto proponente, la rigetta.

6.3 Qualora pervengano all'Agenzia più proposte spontanee di sponsorizzazione concorrenti tra loro, la stessa si confronta con i potenziali sponsor al fine di pervenire alla combinazione delle sponsorizzazioni, salvo che non risulti evidente la necessità di assicurare un'esclusiva generale o commerciale. In tal caso l'Agenzia seleziona la proposta di maggior valore.

6.4 Nel caso di richieste a manifestare interesse, l'Agenzia sollecita i soggetti potenzialmente interessati ad operare come sponsor, mediante:

- a) specifico avviso, adeguatamente pubblicizzato (sito Internet)
- b) comunicazione mirata nei confronti di particolari categorie di potenziali sponsor;
- c) comunicazione semplificata nei confronti di soggetti con potenziali capacità di sponsorizzazione e che abbiano manifestato interesse per le attività o per iniziative specifiche dell'Agenzia.

6.5 L'avviso deve contenere i seguenti dati fondamentali:



- l'oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor;
- le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
- le modalità di veicolazione del logo/marchio dello sponsor;
- il Responsabile aziendale dell'iniziativa ed i relativi riferimenti.

6.6 Successivamente alla scadenza indicata nell'avviso pubblico il Responsabile della struttura organizzativa interessata, avvalendosi, di almeno altre due figure professionali presenti in Agenzia, individuate in base all'oggetto della sponsorizzazione, effettua opportuna valutazione delle offerte, sulla base di quanto esplicitato nell'avviso stesso, e propone alla Direzione dell'Agenzia la stipula del relativo contratto di sponsorizzazione.

6.7 I soggetti potenziali sponsor individuati mediante le procedure disciplinate dal presente articolo devono essere in grado di contrarre con l'Agenzia e a tal fine prima della stipulazione del contratto, l'Agenzia acquisisce specifica dichiarazione sostitutiva sull'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.L.vo 18/04/2016 n. 50, sottoponendola a verifica.

Art. 7: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

7.1 La Direzione dell'Agenzia, valutata l'opportunità, procede alla stipulazione di contratto di sponsorizzazione, utilizzando i modelli fac-simile allegati al presente regolamento.

Art. 8: RIFIUTO DELLA DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE

8.1 L'avviso non è vincolante per l'Agenzia. L'ATS Brianza si riserva di rifiutare eventuali proposte incompatibili con la natura di istituzione dell'ATS Brianza e non coerente con le finalità dell'iniziativa considerata.

Non verrà accettata la proposta qualora:

- si ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- si ritenga la proposta incompatibile con i propri fini istituzionali;
- si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;
- le offerte siano presentate da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica, sindacale o religiosa.



Art. 9: UTILIZZO DEI PROVENTI E ADEMPIMENTI FISCALI

- 9.1 Le somme incassate dall'Agenzia mediante contratti di sponsorizzazione sono utilizzati per le finalità indicate nell'avviso pubblico e nel contratto di sponsorizzazione. Detti proventi sono sempre in ogni caso finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati e alla riduzione delle spese.
- 9.2 L'ATS Brianza provvederà ad emettere regolare fattura di importo corrispondente al contributo determinato nel contratto oltre IVA, ai sensi di legge.

Art. 10: UTILIZZO DEGLI EVENTUALI RISPARMI DI SPESA

- 10.1 Le somme eventualmente non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, restano nella disponibilità dell'ATS e sono destinate, alla realizzazione di analoghe iniziative nello stesso servizio proponente ovvero, se non risulta fattibile, all'implementazione del fondo aziendale delle Aree a cui, per competenza, fa riferimento l'oggetto della sponsorizzazione stessa.

Art. 11: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 11.1 L'ATS Brianza si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.
- Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

Art. 12: VERIFICHE E CONTROLLI

- 12.1 I contratti di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del Responsabile della struttura organizzativa interessata in base all'oggetto della sponsorizzazione al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti; eventuali difformità devono essere tempestivamente e formalmente contestate allo sponsor producendo gli effetti di cui al contratto di sponsorizzazione.



Art. 13: SPONSORIZZAZIONI INDIVIDUALI

- 13.1 Per sponsorizzazione individuale si intende il contributo economico offerto da Terzi alle spese (quota iscrizione, viaggio, vitto e alloggio) che il dipendente deve sostenere per la partecipazione ad eventi formativi esterni .
- 13.2 Tenuto conto delle funzioni istituzionali che i dipendenti ATS si trovano a dover rendere e al fine di evitare una ipotetica situazione di condizionamento del professionisti da parte dello sponsor che potrebbe anche portare ad una selezione dell'utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti, vige il divieto di utilizzo di dette sponsorizzazioni individuali.
- 13.3. Pertanto, il dipendente che viene autorizzato a partecipare ad eventi esterni all'Agenzia, dovrà utilizzare gli istituti contrattuali vigenti, senza beneficiare di contributi da parte di Terzi.

Art. 14: TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

- 14.1 I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste ed in conformità alle norme in materia di protezione e trattamento dei dati.

Art. 15: DISPOSIZIONI FINALI

- 15.1 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento deliberativo di approvazione.
- 15.2 Per quanto non previsto dal suddetto Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.